Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Lunedì, 21 maggio — Numero 118

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, che stabilisce le attribuzioni del R. commissario straordinario per il porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1783, col quale veniva soppresso l'Ente autonomo per il porto di Napoli, affidandosi al gr. cord. Enrico Millo, vice ammiraglio, senatore del Regno, la gestione provvisoria dei servizi portuali;

Ritenuta la necessità di determinare le facoltà spettanti al commissario governativo e di disciplinare il trapasso della gestione dal soppresso ente al commissario anzidetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e della marina, udito il commissario dei servizi della marina mercantile;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta al Regio commissario straordinario per il Porto di Napoli di cui al predetto Nostro decreto 31 dicembre 1922:

a) esercitare nei riguardi dell'esecuzione delle opere portuali le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici, escluse quelle relative al collaudo dei lavori e alle definitive liquidazioni;

b) esercitare nei riguardi dei servizi portuali le attribuzioni di competenza del Commissariato dei servizi della marina mercantile che con decreto Reale dovranno essergli delegate, oltre a quelle deferite alle Capitanerie di porto nella parte prima, titolo III, del Codice della marina mercantile in appresso indicate;

c) coordinare le attività degli altri uffici pubblici che attendono ai servizi del porto di Napoli, promuovendo, ove occorra, dai competenti Ministri gli opportuni provvedimenti;

d) gestire, direttamente o mediante concessione, tutte le aree, capannoni, magazzini ed impianti meccanici ricadenti nell'ambito del porto, ed esercitare le attribuzioni della Capitaneria del porto per le occupazioni di aree nel porto stesso con diritto ad esigerne i canoni stabiliti. Al R. commissario, per quanto riguarda tali attribuzioni, spettano le facoltà di cui all'art. 11 del codice per la marina mercantile riguardanti la stipulazione degli atti;

e) provvedere alla disciplina dei servizi di carico, scarico, trasporto e deposito delle merci nell'ambito del porto;

f) determinare, inteso il capitano di Porto e la Camera di commercio, le tariffe di imbarco e sbarco per i passeggieri e le merci e per tutti gli altri servizi nel porto (art. 33 legge 5 aprile 1908, n. 111) sotto l'osservanza delle disposizioni legislative di carattere generale.

Resta escluso dalla competenza del Regio commissario tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima nel porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana, nonchè i servizi dell'emigrazione e la giurisdizione relativa.

Art. 2.

Spetta al Regio commissario l'esercizio dei diritti del Comune e della Camera di commercio di Napoli, circa la concessione dei bacini di carenaggio e dei magazzini generali, l'esercizio delle gru elettriche esistenti nel porto, i diritti dello Stato sui Sylos, nonchè il diritto di uso del magazzino per deposito di juta e cotone sulla banchina di Porta di Massa.

Art. 3.

Spetta al Regio commissario anche il diritto di esigere la sovratassa di ancoraggio di centesimi dieci per tonnellata di stazza netta a carico delle navi che entrano nel porto di Napoli, nonchè la tassa in vigore al 31 dicembre 1922 sugli imbarchi e sbarchi di passeggieri nello stesso porto di Napoli, fatta eccezione per le provenienze e per le partenze dal Golfo di Napoli e delle isole della provincia di Napoli e Caserta. La sopratassa di ancoraggio sarà riscossa applicando le norme della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 4.

Gli adempimenti tecnici relativi ai progetti ed alla esecuzione delle opere di competenza del Regio commissario saranno curati dall'ufficio speciale del Genio civile per il porto di Napoli, istituito con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1381.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della zona contigua al porto, per le opere di ampliamento del porto e di congiungimento di esso con la zona industriale, per l'ampliamento di questa zona, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal Regio commissario, il quale potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, da approvarsi dal prefetto di Napoli.

Il prefetto determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per indennità di espropriazioni e per i risarcimenti che eventualmente possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Le deliberazioni del commissario, che non siano di mera esecuzione di precedenti deliberati, sono comunicate al Ministero dei lavori pubblici, nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 1, ed al Ministero della marina (Commissariato per i servizi della marina mercantile) negli altri casi, e diventano esecutive entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il Ministero dei lavori pubblici e quello della marina (Commissariato per i servizi della marina mercantile) hanno facoltà di annullarle, per la parte di rispettiva competenza, con decreto motivato, purchè questo venga comunicato nel termine di cui al precedente comma.

Nei casi di urgenza le deliberazioni sono provvisoriamente esecutive, e resta in facoltà del Ministro di far salve le conseguenze dell'atto verificatosi anteriormente all'annullamento stesso.

Alla esecuzione dei lavori portuali il commissario provvede sotto la osservanza delle disposizioni in vigore per le opere da conto dello Stato.

Tutti i progetti e le proposte di contratto o di concessione, il cui valore superi le L. 100.000,00 devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il pagamento delle spese in dipendenza dei lavori di sistemazione del porto continuerà ad esser fatto dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli in base alle pattuizioni esistenti al 31 dicembre 1922 e fino alla concorrenza di L. 49.665.000 ivi comprese le somme già anticipate dal Banco stesso. Gli interessi al tasso del cinque per cento annuo sulle anticipazioni effettuate dalla Cassa stessa sono esenti da ogni imposta presente o futura ed i rimborsi dello Stato sono esenti da ogni tassa per quietanza.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici continueranno ad essere stanziate annue L. 3.500.000 per il rimborso delle anticipazioni alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Art. 8.

Il Regio commissario terrà distinte le scritture relative alla esecuzione dei lavori portuali da quelle concernenti ogni altra attività dell'Amministrazione.

I proventi della gestione, detratte le spese di funzionamento degli uffici, saranno impiegati per il miglioramento del porto e la sistemazione della zona industriale.

Art. 9.

I contributi degli Enti locali per le opere di cui al presente decreto saranno versati direttamente al tesoro in venti annualità in conformità della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Alle opere della scogliera di protezione di via Caracciolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 della citata legge.

Art. 10.

A decorrere dal 13 aprile 1918 si intendono far parte del territorio amministrativo del comune di Napoli per l'ampliamento della zona aperta le prossime zone ad oriente della medesima ed appartenenti ai comuni di San Giovanni a Teduccio, di Barra e di Ponticelli sino a raggiungere il confine segnato nelle piante topografiche catastali dalle seguenti strade rispettivamente per i diversi tre Comuni:

a) in comune di San Giovanni a Teduccio;

Via Vigliena dalla spiaggia all'attraversamento con la via di San Giovanni a Teduccio; segue primo tronco della via provinciale per Ottajano sino all'incontro con quella dello Sperone; segue tronco di via provinciale dello Sperone sino al limite col tenimento di Barra sulla via comunale Figurella:

b) in comune di Barra:

Strada comunale traversa, dalla via dello Sperone, seguendo il tronco presso che parallelo all'alveo di Pollena e di seguito quello normale al medesimo ed altro successivo da ovest ad est lungo il confine tra Barra e Ponticelli, sino a raggiungere la via comunale Tierso; segue tronco di via comunale Tierso sino a raggiungere il confine col comune di Ponticelli, sulla via provinciale delle Breccie;

c) in comune di Ponticelli;

Tronco di via comunale Galeone dalla provinciale delle Breccie fino a raggiungere il confine con il tenimento di Napoli sul fiume San Severino.

In questo ultimo Comune la zona corrispondente confina ad ovest con la parte di tenimento di Barra che come sopra passa in quello amministrativo di Napoli.

Così pure si intendono incluse nella zona aperta, a decorrere dalla stessa data, le residuali zone in comune di Napoli a sud della via provinciale delle Puglie e del nuovo rilevato della ferrovia Napoli-Foggia fino a raggiungere i confini dei prossimi comuni di Ponticelli e di San Pietro a Patierno.

I rapporti tra i comuni di Napoli e quelli di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, in dipendenza delle variazioni avvenute nei rispettivi territori, saranno regolati con decreto del Ministero dell'interno sentiti i quattro Consigli comunali ed il Consiglio provinciale di Napoli.

Art. 11.

Agli stabilimenti industriali sorti posteriormente al 13 aprile 1918 o che sorgeranno nella zona aperta in ampliamento della esistente sono estese tutte le disposizioni d'indole tributaria ed economica, in quanto applicabili, fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351 e 12 marzo 1911, n. 258, concernenti provvedimeti per la città di Napoli.

Art. 12.

Al R. commissario è assegnata l'annua indennità di L. 30.000, da corrispondersi sui proventi della gestione a norma del precedente art. 8.

Art. 13.

Restano fermi tutti gli atti e provvedimenti adottati nei riguardi del porto e della zona industriale di Napoli, in dipendenza delle norme che hanno avuto applicazione fino al 31 dicembre 1922.

Ove non sia diversamente stabilito le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1024, che modifica la denominazione dell'Osservatorio autonomo di fitopatologia in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 3 maggio 1914, n. 425, col quale si istituisce in Torino un Osservatorio autonomo di fitopatologia;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 giugno 1917, n. 144) col quale sono stabilite le norme per il servizio fitopatologico;

Vista la lettera del 12 gennaio 1923 del presidente del predetto Osservatorio;

Riconosciuta la opportunità di mutare il titolo di detto Istituto, in modo che meglio risponda al compito ed all'indirizzo di esso;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'osservatorio autonomo di fitopatologia in Torino istituito con R. decreto 3 maggio 1914, n. 425, prende la denominazione di Laboratorio sperimentale di fitopatologia, per il mantenimento del quale lo Stato contribuisce con annue L. 15.000, stanziate sul capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura e già destinate all'osservatorio predetto.

Art. 2.

Al Laboratorio sperimentale, di cui al precedente articolo, sono trasferite le funzioni di osservatorio regionale di fitopatologia, già affidate, in forza del decreto Ministeriale 25 aprile 1917, all'osservatorio autonomo di fitopatologia in Torino, e con la circoscrizione indicata nel n. 1 dell'allegato al predetto decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1029, relativo al trattamento di tassazione delle cartoline non francate o insufficientemente affrancate.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto n. 326 dell'8 febbraio 1923, che reca disposizioni relative al trattamento da farsi alle cartoline ed alle stampe non od insufficientemente affrancate;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il trattamento, di tassazione stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 326 nei riguardi delle cartoline non francate o con francatura insufficiente che contengano corrispondenza di carattere epistolare è esteso alle cartoline dell'industria privata, sulle quali sieno scritte fino a cinque parole di saluto, di augurio e simili.

Tali cartoline, qualora sieno insufficientemente affrancate o prive di francatura, devono perciò avere corso ed essere dagli uffici di destinazione chiuse in busta e tassate.

E' revocata, nella parte contraria al presente decreto, ogni altra disposizione vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli. OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1030, che consente una speciale forma di cartoline postali semplici emesse dalla industria privata recanti un lembo da ripiegarsi e da incollarsi sul quale viene indicato l'indirizzo del destinatario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 23 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, è modificato come segue:

« Avranno anche corso cartoline postali semplici emesse

dall'industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni e il peso di quelle dello Stato, salvo le eccezioni che saranno stabilite dal regolamento.

Tali cartoline verranno sottoposte alla tariffa stabilita per le cartoline di Stato e non dovranno portare lo stemma governativo.

Art. 2.

I sotto indicati articoli del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, sono modificati come segue:

Art. 57. — Le cartoline provvedute dall'industria privata, in conformità dell'art. 23 del testo unico delle leggi postali, non possono eccedere il peso, nè, in alcuno dei lati, le dimensioni delle cartoline postali semplici.

Sono eccezionalmente ammesse le cartoline che portino l'indirizzo su di un lembo ripiegato ed incollato, spedite da case industriali o commerciali o da professionisti, purchè rechino l'indicazione del mittente fatta a stampa o a mezzo di timbro, e non eccedano, dopo la ripiegatura, le dimensioni prescritte, anche se il loro peso risulti superiore a quello delle cartoline postali semplici, purchè l'eccedenza del peso sia giustificata esclusivamente per l'aggiunta del lembo da ripiegarsi, e sia mantenuta in limiti proporzionali.

Sotto il lembo ripiegato non possono essere scritte comunicazioni, nè possono includersi foglietti di qualsiasi specie, ancorchè non recanti comunicazioni scritte.

Art. 59, primo capoverso. — La metà destra del loro lato anteriore è riservata per l'indirizzo che può essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti di dimensioni non superiori, salvo l'eccezione di cui al primo capoverso del precedente art. 57, a centimetri cinque per due.

Art. 61. — Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che dell'industria privata, incluse in busta o spedite sotto fascia o piegate in modo da rimanere chiuse, fatta eccezione per quelle a lembo ripiegato di cui al primo capoverso del precedente art. 57, sono considerate come lettere non francate.

Art. 61 - Primo capoverso. — Le cartoline anzidette alle quali siano uniti campioni od altri oggetti non francati separatamente (salvo l'eccezione di cui al quarto alinea dell'art. 59), le cartoline dell'industria privata di dimensioni o di peso superiori a quelle delle cartoline di Stato (salvo l'eccezione di cui al primo capoverso del precedente art. 57) e quelle spedite in contravvenzione a qualsiasi disposto degli articoli precedenti sono ugualmente considerate come lettere francate insufficientemente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge, col relativo regolamento, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800, per la istituzione della Corte dei conti;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le modificazioni approvate con le leggi 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª); 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª); 4 giugno 1893, n. 260; 11 luglio 1897, n. 256; 19 dicembre 1901, n. 511; 3 luglio 1902, n. 265; 12 maggio 1904, n. 178; 19 aprile 1906, n. 126; 5 maggio 1907, n. 257; 7 luglio 1907, n. 429; 24 dicembre 1908, n. 783; 25 giugno 1909, n. 422; 25 giugno 1909, n. 372; 17 luglio 1910, n. 511; 6 luglio 1912, n. 832 e 26 giugno 1913, n. 740; con i Regi decreti 5 marzo 1891, n. 84; 26 agosto 1892, n. 462; 4 gennaio 1897, n. 2; 17 aprile 1898, n. 130; 8 luglio 1904, n. 346; 7 maggio 1905, n. 195, 25 aprile 1907 n. 275; 17 giugno 1909, n. 454 e 8 settembre 1913, n. 1148, convertito nella legge 4 giugno 1914, n. 498; con i decreti Luogotenenziali 12 agosto 1915, n. 1271; 14 e 28 novembre 1915, nn. 1657, e 1672, convertiti nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, 23 marzo 1916, n. 390; 22 giugno 1916, n. 760; 6 luglio 1916, n. 809; 9 luglio 1916, n. 842; 27 agosto 1916, n. 1057; 11 febbraio 1917, n. 189; 21 gennaio 1919, n. 58, e 19 giugno 1919, n. 1151; con i Nostri decreti 30 maggio 1920, n. 751, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379, e 9 dicembre 1920, n. 1798, e con altre disposizioni speciali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e ad *interim* per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26

settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, con le varianti di cui agli articoli seguenti:

a) la legge 14 agosto 1862, n. 800, che istituisce la Corte dei conti e relative modificazioni;

b) il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, con tutte le variazioni portate da provvedimenti successivi.

Art. 2.

Per il conferimento delle pensioni al personale proveniente dal cessato regime, il disposto dell'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte dei conti, si applica agli effetti delle liquidazioni definitive, fermo restando quanto è stabilito all'art. 22 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, per le liquidazioni provvisorie.

Sulle pensioni già conferite alla entrata in vigore del decreto citato, per le quali, salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto medesimo, il pagamento continuerà ad essere effettuato sulla base dei conti correnti individuali a disposizione delle Delegazioni del tesoro, la Corte dei conti eserciterà il proprio riscontro in sede di revisione dei pagamenti relativi.

L'art. 19 della citata legge 14 agosto 1862, n. 800, non si applica per quanto concerne la registrazione dei decreti di assegnazione dei nuovi stipendi per effetto della sistemazione provvisoria economica degli impiegati; saranno invece sottoposti al visto della Corte dei conti i decreti per la sistemazione giuridica definitiva.

Art. 3.

Fino a quando non sia avvenuto il passaggio di fondi ai bilanci dei singoli Ministeri, secondo la rispettiva competenza, il pagamento delle spese per i servizi civili delle nuove Provincie sarà fatto mediante somministrazioni di somme, a carico del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, alle contabilità speciali dei prefetti di Trieste, Trento e Zara, responsabili della regolarità delle erogazioni per tutti i servizi della circoscrizione ad essi rispettivamente attribuita in relazione alla competenza dei cessati Commissariati.

Art 4.

Quando abbia avuto luogo il passaggio di fondi di cui al precedente articolo la esecuzione delle spese per i servizi civili delle nuove Provincie avrà effetto a cura dei Ministeri competenti secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, e quelle speciali delle singole Amministrazioni, salvo quanto è disposto al successivo art. 5.

Art. 5.

Per quanto concerne il pagamento delle spese fisse, la emissione dei ruoli, ai sensi dell'art. 55 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, avrà luogo da parte del Ministero competente entro due mesi dal passaggio dei fondi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Però per gli assegni dovuti al personale, qualora all'epoca del passaggio dei fondi non abbia ancora avuto effetto la sistemazione definitiva giuridica, i ruoli di pagamento saranno emessi entro due mesi dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento di sistemazione definitiva giuridica per ciascun impiegato od agente.

Fino alla regolare emissione dei ruoli ai sensi dei precedenti commi i singoli Ministeri, dopo avvenuto il passaggio dei fondi sopraindicati, provvederanno al pagamento degli stipendi e assegni agli impiegati, nonchè delle altre spese fisse, mediante mandati di anticipazione rilasciati a favore dei funzionari preposti ai servizi.

I funzionari stessi non potranno riscuotere direttamente, nemmeno in parte, le somme portate dai detti mandati, delle quali disporranno: 1° mediante note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati; 2° sopra dichiarazione di nulla osta per i fitti; 3° sopra certificati di vita per gli assegni agli impiegati in aspettativa che non prestano servizio; 4° sopra appositi ordini a matrice, individuali o collettivi, per tutte le altre spese fisse.

I mandati di anticipazione di cui al presente articolo non potranno superare la somma di L. 200.000. E' fatta eccezione per i mandati destinati esclusivamente al pagamento degli stipendi ed assegni al personale in servizio, i quali possono emettersi anche per somme superiori, fino al limite necessario per il pagamento di una mensilità.

I rendiconti delle anticipazioni di cui sopra dovranno essere corredati con le note nominative, le dichiarazioni di nulla osta i certificati di vita e gli ordini a matrice di cui al precedente comma, tutti regolarmente quietanzati, nonchè con la quietanza di tesoreria comprovante il versamento al bilancio dell'entrata della eventuale differenza fra l'ammontare del mandato di anticipazione e la somma effettivamente erogata.

Art. 6.

Fino a quando non sarà possibile istituire nei territori annessi il servizio della Cassa depositi e prestiti i depositi di cui agli articoli 613 e 614 del regolamento di contabilità generale dello Stato saranno effettuati presso l'intendenza di finanza limitrofa delle vecchie Provincie o presso l'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti.

La contabilità degli sgravi e dei rimborsi di tributi diretti e indiretti, riscossi in applicazione delle disposizioni del cessato regime, continuerà ad essere regolata secondo le norme già osservate, fino a quando non venga diversamente provveduto con decreto del Ministro delle finanze

Art. 7.

Con successivi decreti, promossi dal Ministro delle finanze, sentiti, ove occorra, gli altri Ministri competenti, saranno emanate le norme che risultassero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche in quanto si riferisca a disposizioni non ancora estese alle nuove Provincie, nonchè per l'adattamento di esse ad esigenze e Istituti particolari.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1033, che sopprime uno dei due posti di sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700, col quale, soppresso il Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze furono assegnati due sottosegretarii di Stato oltre quello per le pensioni di guerra e l'assistenza militare;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno ed *interim* per gli affari esteri, d'accordo col Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferme restando le disposizioni riguardanti il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, è soppresso uno dei due posti di sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047 che reca provvedimenti per il riordinamento del Credito agrario nelle Calabrie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, di cui all'articolo 76 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono fusi in unico Ente morale, denominato « Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie », il quale è autorizzato a compiere le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del testo unico medesimo ed a svolgere opera diretta al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola calabrese.

Detto Istituto ha la sede centrale a Catanzaro e due sedi provinciali rispettivamente a Cosenza ed a Reggio Calabria. Esso è amministrato da un Consiglio composto:

a) da un presidente, un vice presidente e tre consiglieri nominati dal Ministro per l'agricoltura;

b) un consigliere nominato dal Ministro delle finanze;

c) tre consiglieri nominati rispettivamente dai Consigli provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Le funzioni attribuite ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio saranno esercitate presso l'Istituto da un Collegio di cinque revisori dei conti, nominati dal Ministro per l'agricoltura.

La Sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III è soppressa e il suo patrimonio è devoluto all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, che assumerà il servizio dei mutui a favore dei danneggiati dai terremoti in conformità delle disposizioni vigenti al riguardo.

Le anticipazioni per complessive lire 30 milioni da accordarsi agli Istitituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del citato testo unico, saranno versate all'Istituto in sette rate annuali, di cui le prime due di 2.500.000 e le altre di 5 milioni ciascuna. Le somme occorrenti pel pagamento di tali rate saranno stanziate nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura a partire dall'esercizio finanziario 1923-924.

L'Istituto potrà aumentare il proprio capitale. A tale aumento sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di Pietà, e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito che operano nelle Calabrie.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura saranno dettate le norme per il funzionamento, l'ordinamento e l'esercizio delle facoltà ed attribuzioni dell'Istituto.

Il ministro di agricoltura, su proposta di una Commissione da lui nominata e della quale faranno parte un rappresentante del Ministero delle finanze e uno del Ministero di industria e commercio provvederà alla formazione dell'organico del personale dell'Istituto e all'inquadramento in tale organico del personale attualmente in servizio presso gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, disponendo altresì il trattamento da fare al personale che comunque, a suo insindacabile giudizio fosse esonerato.

Contro siffatti provvedimenti non è dato azione o ricorso nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico 9 aprile 1921, n. 932, in quanto non siano contrarie a quelle del presente articolo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Palazzo Adriano (Palermo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Palazzo Adriano per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 24 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palazzo Adriano in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palazzo Adriano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Valle di Cadore (Belluno).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Valle di Cadore per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale, e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 25 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Valle di Cadore, in provincia di Belluno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Valle di Cadore è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 22 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Torre Annunziata (Napoli).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Torre Annunziata per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 14 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Torre Annunziata, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Penne (Teramo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto. che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario pel comune di Penne per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 14 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Penne in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Penne è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che determina i segni caratteristici dei buoni del tesoro novennali al portatore della seconda serie

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizzò l'emissione di buoni del tesoro a scadenza di nove anni;

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che apporta modifiche alla predetta legge;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 889, con cui viene autorizzata l'emissione di un 2° miliardo di lire di buoni del tesoro novennali al portatore;

Determina:

I buoni del tesoro al portatore 5 % novennali a premi della 2ª serie porteranno tanto nel testo del buono, quanto in quello delle cedole come speciale distintivo di emissione, la indicazione « 2ª serie » ed avranno il fondo della parte anteriore del buono e delle cedole in color verde.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Roma, 1° maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale che stabilisce la data d'inizio del funzionamento della Intendenza di finanza per la provincia dell'Istria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 662;

DETERMINA:

L'Intendenza di finanza per la provincia dell'Istria, con sede in Pola, inizierà il suo funzionamento col giorno 20 maggio 1923

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 10 maggio 1923, in Prato Carnico, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

* * *

Il giorno 13 maggio, in Volvera, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

* * *

Il giorno 13 maggio, in Pedemonte, provincia di Verona, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di San Floriano.

* * *

Il giorno 14 maggio, in Pesche, in provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 6 dal 5 all'11 febbraio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	1	1	1
Cagliari	Oristano	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	—	1	—	1
»	Termini Imerese	—	1	—	1
Potenza	Potenza	3	—	5	—
Reggio Calabr. (*a*)	Reggio Calabria	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	4	—	4
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		7	12	9	12
Carbonchio sintomatico.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Modena	1	2	1	2
		1	5	1	5
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	1	—	3	—
»	Novi Ligure	1	—	2	—
»	Tortona	1	—	3	5
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	4	—
Belluno (*a*)	Belluno	5	1	6	1
»	Feltre	2	1	6	2
Benevento	Benevento	1	—	4	—
Bergamo	Bergamo	5	—	13	1
»	Treviglio	1	5	1	5
Bologna	Bologna	8	4	14	7
»	Imola	4	—	5	—
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Breno	2	—	2	—
»	Brescia	5	1	5	1
»	Chiari	3	3	3	5
»	Verolanuova	3	1	3	2
Cagliari	Cagliari	5	—	5	9
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Como	Como	4	1	5	1
»	Lecco	11	—	27	—
»	Varese	4	1	5	2
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	—	3	—	3
»	Crema	4	1	5	2
»	Cremona	3	2	3	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Genova	Genova	—	2	—	3
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	2	2	2	5
Mantova	Mantova	3	1	3	2
Massa e Carrara	Massa	1	1	3	1
Messina	Messina	1	—	1	—
Modena	Mirandola	3	1	20	3
»	Modena	6	1	15	10
Napoli	Napoli	2	—	3	—
Novara	Biella	—	1	—	3
»	Novara	5	2	7	9
»	Vercelli	3	1	7	2
Padova	Padova	7	2	10	2
Parma	Borgo San Donnino	—	3	—	3
»	Parma	—	3	—	3
Pavia	Mortara	3	4	4	4
»	Pavia	8	3	9	8
»	Voghera	2	1	2	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	4	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Pisa	Pisa	4	1	8	3
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	2	—	9	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	3
Roma	Roma	4	1	16	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo (*a*)	Rovigo	5	1	6	2
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Torino	1	1	1	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine (*a*)	Udine	1	—	2	—
Venezia	Chioggia	1	—	3	—
»	Venezia	5	2	7	3
Verona	Verona	6	1	9	2
Vicenza	Vicenza	12	1	35	7
		165	72	310	139

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	2	—	3	4
Belluno (*a*)	Feltre	—	1	—	1
»	Pieve di Cadore	2	—	2	—
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	2	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	2	—	5	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Reggio Calabria (*a*)	Gerace Marina	—	1	—	3
»	Reggio Calabria	1	—	5	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena (*a*)	Siena	2	—	4	—
		14	5	25	11

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morva.					
Belluno (*a*)	Belluno	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		3	1	3	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
»	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	2	1	2	1
»	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Nola	—	2	—	2
Girgenti (*a*)	Girgenti	3	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	6	—
Napoli	Casoria	2	1	2	5
»	Castellammare di S.	3	—	14	1
»	Napoli	3	—	29	2
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	2	—	3	—
»	Salerno	1	1	1	1
Siracusa	Siracusa	2	—	2	—
		27	8	72	15

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli A.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
		2	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	2	—	3	—
Bari delle P. (b)	Bari	2	2	3	7
Benevento (b)	Benevento	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	—	5	—	6
»	Treviglio	—	2	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	2
Campobasso (b)	Campobasso	1	1	1	1
Como	Como	—	5	—	12
»	Lecco	—	2	—	3
»	Varese	—	3	—	4
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	2	—	2	—
Girgenti (a)	Girgenti	2	—	2	1
»	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	6	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Palermo (a)	Palermo	1	—	6	13
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
Siracusa (b)	Siracusa	1	—	1	—
Venezia (b)	Venezia	1	1	1	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		17	30	29	63
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Avezzano	6	—	7	3
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	2
Belluno (a)	Belluno	1	—	7	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	10	—
»	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	—	1	—	1
	Segue *Rogna*				
Potenza	Matera	4	—	5	—
»	Melfi	—	3	—	4
Roma	Roma	5	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
		28	7	46	12
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli A.	Aquila	6	—	11	3
»	Avezzano	8	—	25	—
»	Sulmona	1	—	7	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	2	—
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
»	Potenza	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		25	1	60	4
	Peste aviaria.				
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	5
	Morbo coitale maligno.				
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	1	—	4	5
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		1	1	4	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	12	19	21
Carbonchio sintomatico	3	6	6
Afta epizootica	38	237	449
Malattie infettive dei suini	10	19	36
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	11	35	87
Rabbia	19	47	92
Rogna	10	35	58
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	4
Vaiuolo ovino	7	26	64
Morbo coitale maligno	2	2	2
Aborto epizootico	2	2	10
Peste aviaria	1	1	5
Influenza del cavallo	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(b) Malattia sospetta

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 29 gennaio al 4 febbraio 1923.

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Postumia	1	—	1	—
Afta epizootica.					
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	3	—
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	—	1	—	1
		2	1	4	1
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	1	1	4
»	Postumia	3	—	3	—
Venezia Trident.	Cles	1	1	1	3
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	1	—	5	—
		7	2	11	7
Rogna.					
Venezia Trident.	Prunico	—	1	—	1
»	Silandro	1	—	2	—
Zara	Zara	1	—	7	—
		2	1	9	1
Vaiuolo ovino.					
Zara	Zara	1	—	42	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	3	3	5
Malattie infettive dei suini	5	9	18
Rogna	3	3	10
Vaiuolo ovino	1	1	42
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 37)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	357177	129 50	Castagno Virginia fu Giovanni ved. di Zucchi Giuseppe, dom. a Torino - Vincolata	Castagno *Giuseppa-Maria-Virginia* fu Giovanni, ecc., come contro
Cons. 5 %	221355	235 —	Provaglio Emilia, *Scipione*, Paola ed *Agostino* fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Ancillotto Rosina fu Agostino, ved. Provaglio, domic. a Brescia	Provaglio *Emilia* e *Paola* fu Cesare, minori, ecc., come contro
»	259126	2180 —	Tufari Maria fu Nicola, ved. di Spinelli *Francesco*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Signori Lucia fu Raffaele, ved. di Bifulco Achille domic. a Napoli	Tufari Maria fu Nicola, ved. di Spinelli *Ugo*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *Liguori* Lucia, ecc., come contro
3,50 % » » » »	500456 528642 429693 478378 521448	136 50 17 50 28 — 21 — 98 —	Maccary Adele, Eugenio, Francesca di *Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio)	Maccary Adele, Eugenio e Francesca di *Carlo-Giuseppe*, minori, ecc., come contro
» »	548888 590305	35 — 259 —	Maccary Adele di *Giuseppe*, minore, ecc., come la precedente	Maccary Adele di *Carlo-Giuseppe*, ecc., come la precedente
»	788312	364 —	Maccary Adele di *Giuseppe*, moglie di Giovan Enrico, dom. in Mentone	Maccary Adele *di Carlo-Giuseppe*, ecc., come contro
»	202904	1050 —	Calcagno *Marina* fu Bernardo, nubile, dom. in Genova	Calcagno *Maria* fu Bernardo, nubile, dom. in Genova
5 %	255147	95 —	Gonella Susanna fu Giovanni, ved. di *Narello* Battista, dom. ad Asti (Alessandria)	Gonella Susanna di Giovanni, ved. di *Marello* Battista, ecc., come contro
	309803	200 —	*Teso* Maria di Gaspare, nubile, dom. ad Asti (Alessandria)	*Toso* Maria di Gaspare, ecc., come contro
»	27699	225 —	*Antonucci Lucio* di Antonio, dom. a New-York	*Lucci Lucia* di Antonio *moglie di Antonucci Venanzio*, dom. a New-York
3,50 %	728331	350 —	*Ditta Zopfi e C.* di *Redona* (Bergamo) con ipoteca a favore del comune di Bergamo	*Società Anonima Molini Zopfi con sede in Bergamo* con ipoteca, come contro
5 %	201983	5 —	*Ferroni* Romeo fu Filippo, dom. a S. Vito in Monte (Perugia). Vincolata	*Ferrari* Romeo fu Filippo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1453 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta Bellingreri Cecilia fu Pietro — Titoli di debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 605 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO

* * *

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 21 al 27 maggio 1923 è stata fissata in lire trecentonovantasette rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantasette aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 18 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	137 31	Dinari	—
Londra	95 255	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 12	Belgio	118 25
Spagna	313 37	Olanda	8 07
Berlino	0 0455	Pesos oro	16 90
Vienna	0 0295	Pesos carta	7 44
Praga	61 35	New York	20 55

Oro 396 51

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	81 54	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	88 85	—

Corso medio dei cambi
del giorno 19 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 26	Dinari	—
Londra	95 24	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 93	Belgio	118 25
Spagna	313 50	Olanda	—
Berlino	0 0447	Pesos oro	—
Vienna	0 0288	Pesos carta	—
Praga	61 40	New York	20 607

Oro . 397 61

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	81 59	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	88 59	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Vedute le leggi sull'istruzione pubblica;

Veduto l'art. 9 del R. D. 7 dicembre 1922, n. 1594;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio accademico della R. Università di Siena, nella seduta del 19 febbraio 1923;

Sulla proposta del rettore della predetta Università;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli al posto di distributore della biblioteca del Circolo giuridico della Regia Università di Siena, con lo stipendio iniziale di L. 5000, oltre le indennità stabilite dalle leggi vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 1, 0, dovranno essere presentate alla segreteria dell'Università di Siena, corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica;

1° atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 21 e non oltrepassato i 30 anni di età. Tale limite massimo è elevato di 5 anni, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e per i mutilati e gl'invalidi di guerra il predetto limite di età è elevato a 39 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni ove il candidato risiede o ha risieduto nell'anno;

5° certificato medico di sana costituzione fisica e di esenzione da imperfezioni che lo rendano non adatto all'ufficio;

6° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° certificato di licenza liceale o d'Istituto tecnico o di altro Istituto medio di 2° grado;

8° Gli eventuali altri documenti comprovanti le attitudini dell'aspirante all'ufficio messo a concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore ai due mesi da quella del presente decreto e dalla presentazione di essi sono dispensati coloro che già abbiano un ufficio di ruolo nelle amministrazioni governative.

A parità di titoli saranno preferiti: *a*) gli invalidi di guerra, *b*) i feriti in combattimento, *c*) li orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, *d*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, *e*) gli ex combattenti, *f*) coloro che hanno prestato servizio militare, *g*) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Dal concorso sono escluse le donne.

Il concorso verrà giudicato da una Commissione di tre membri, nominata dal Consiglio accademico della R. Università di Siena.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 marzo 1923.

Il Ministro
GENTILE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione medi commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, reg. n. 4, industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, col quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle RR. scuole medie superiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

(2ª pubblicazione)

Società anonima della Strada ferrata di Biella

SEDE IN TORINO

Capitale versato L. 4.500.000 —

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 del prossimo mese di giugno, alle ore 15, ed ove occorra, la seconda convocazione per il giorno 21 giugno stessa ora, presso la sede sociale, via Fabro, num. 7, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del conto esercizio 1922 e bilancio generale al 31 dicembre.
3. Nomina di amministratori, di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.
4. Estrazione a sorte di n. 142 azioni da ammortizzare.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare presso l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo, in Torino, le loro azioni di capitale o di godimento al portatore non oltre il 1° e 16 giugno p. v. rispettivamente per la prima e seconda convocazione, ed entro tale termine i possessori di azioni nominative potranno presentarsi alla sede sociale per ritirare il biglietto di ammissione all'assemblea.

Torino, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14033 — A pagamento

Unione Militare

Società anonima cooperativa di consumo e di credito fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina

È convocata l'assemblea generale dei soci per domenica 24 giugno 1923, alle ore 9 in Roma, nella sala del Circolo militare, vicolo del Vaccaro n. 11, gentilmente concessa.

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
   Discussione e votazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1922-923.
3. Modificazioni allo statuto sociale (art. 21, 23, 38).
4. Elezione delle cariche sociali.

Roma, 20 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14237 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima Agenzia generale forniture aeronautiche in liquidazione, sede in Milano, capitale sociale L. 300.000, interamente versato sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 12 giugno 1923, ore 11,35, presso lo studio del liquidatore sig. rag. Carlo Farzani, via Speronari, n. 6, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio finale di liquidazione.
2. Relazione dei sindaci.

Per l'ammissione all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli presso il liquidatore dalle 17 alle 19, non meno di 5 giorni prima dell'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione si fissa per il giorno 16 giugno 1923, stesso luogo ed ora.

Il deposito fatto per intervenire all'assemblea di prima convocazione vale anche per la seconda.

Il liquidatore.

14271 — A pagamento.

Società generale italiana Edison di elettricità

Anonima

SEDE A MILANO

Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato

Avviso di 2ª convocazione di assemblea straordinaria

Non essendosi raggiunto con le azioni nominative inscritte nei libri sociali, e con le azioni al portatore depositate presso le Banche a ciò designate, il numero di azioni prescritto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria convocata per il 21 corrente, col seguente

Ordine del giorno

Proposta di emissione di obbligazioni e deliberazioni relative.

I signori azionisti della Società generale italiana Edison di elettricità sono convocati in assemblea generale straordinaria di seconda convocazione per le ore 13,30 del giorno 17 giugno p. v. presso la sede dell'Automobil Club di Milano, via San Nicolao, n. 16, con lo stesso ordine del giorno.

Il deposito delle azioni al portatore ai fini dell'intervento all'assemblea riprenderà nei giorni non festivi a partire dal 6 giugno e sino alle ore 15 del giorno 11, presso una delle seguenti Banche in Milano:

Banca nazionale di credito, via Tomaso Grossi, n. 1.
Banca Unione, via Bigli, n. 13.
Banca Zaccaria Pisa, via G. Verdi, n. 4.
Credito italiano, piazza Cordusio, n. 1.

Sarà ritenuto valido il deposito effettuato per l'intervento all'assemblea di prima convocazione, purchè non ritirato.

Per gli azionisti nominativi è sufficiente la loro iscrizione nei libri sociali.

Milano, 18 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14246 — A pagamento.

Navigazione generale Gerolimich e C.i

Società in azioni

Invito al quindicesimo congresso generale ordinario che sarà tenuto nel giorno 5 giugno 1923, alle ore 11, nei locali della Società, via Dante Alighieri, n. 1, p. 2°, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto della Direzione.
2. Rapporto del Consiglio di sorveglianza.
3. Presentazione del bilancio sociale per l'esercizio 1922 deliberazione sul riparto degli utili ed impartizione della assolutoria.

A tenore dell'art. 27 dello statuto sociale, ogni 5 azioni danno diritto ad un voto.

Un azionista non potrà esercitare più di 50 voti, compresi quelli che egli eventualmente rappresentasse.

Per l'esercizio del diritto di voto, le azioni, munite dei tagliandi saranno da depositar i. non più tardi del giorno 31 maggio 1923 presso la spett. Banca commerciale triestina in Trieste, oppure presso la sede della Società, le quali rilasceranno ai presentatori analoga ricevuta come pure le tessere di legittimazione per l'ammissione al congresso generale.

Trieste, 20 maggio 1923.

La Direzione.

14265 — A pagamento.

Società Elettrica Vigezzina

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 112.000

Avviso di convocazione

Per deliberazione 9 maggio 1923 del Consiglio di amministrazione i soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il

giorno 10 giugno 1923, alle ore 15, nella sala mandamentale di Santa Maria Maggiore, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale sino a L. 350.000 e conseguente modifica dell'art 4 dello statuto sociale.
2. (Eventualmente). Anticipato scioglimento della Società e sua messa in liquidazione.

Nomina dei liquidatori o del liquidatore e poteri da conferire.

Il Consiglio d'amministrazione.

14274 — A pagamento.

Società anonima immobili
S. A. I.
Sede Milano
Capitale Lire 540.000 versato

I soc di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 giugno 1923, ore 17, in via San Paolo n. 6, presso l'avv. Eugenio Anfossi in prima adunanza e, andando deserta la prima adunanza, in seconda pel giorno successivo, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale e modifiche statutarie relative.
2. Determinazione del numero degli amministratori e modifiche statutarie relative.
3. Varie eventuali.

Per assistere all'assemblea dovranno essere depositate le azioni al portatore cinque giorni liberi prima dell'adunanza e cioè non oltre il giorno 8 giugno p. v., presso il detto sig. avv. T. Anfossi.

Il Consiglio.

11273 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale straordinaria
della « Anonima Società Esportatori Agrumi »
di Catania

I signori azionisti della « Anonima Società Esportatori Agrumi » di Catania sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 9 giugno 1923, alle ore 9 1/2 in prima convocazione, e per il giorno 10 giugno, ore 10 in seconda convocazione, nei locali sociali siti in Catania, via Spadaccini n. 15, p. 1°, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di liquidazione della Società.
2. Nomina dei liquidatori.

Il Consiglio d'amministrazione.

14293 — A pagamento.

Società anonima cooperativa
per la costruzione di case popolari ed economiche
FOSSOMBRONE
Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 10 giugno 1923, alle ore 10, in Fossombrone, nella sala comunale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e situazione patrimoniale e contabile della Società.
2. Modificazione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato d'appalto dei lavori in data 30 giugno 1922.
3. Definizione dell'appalto col sig. Binotti Pietro.
4. Disposizioni per la vendita e l'affitto di case.
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
6. Elezioni delle cariche sociali.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per la domenica seguente, 17 giugno 1923, nello stesso locale e alla stessa ora, e sarà valida con qualunque numero di intervenuti.

Fossombrone, 17 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Alberto Chiavarelli.

Il segretario
Ariello Mariani.

14313 — A pagamento.

Società civile
del giuoco del pallone ed esercizio del pattino
FIRENZE

S. E. il principe Giulio Rospigliosi domiciliato in Roma, ha dichiarato lo smarrimento, e chiesto il duplicato di una azione di detta Società, segnata col n. 2(5 ed intestata a lui medesimo.

Si diffida perciò il pubblico a non attribuire alcun valore al sopra specificato titolo, il quale, se non saranno notificate legali opposizioni nel termine di un mese dalla data del presente avviso verrà sostituito con altro corrispondente titolo.

Firenze.

Il presidente.
Torrigiani march. Filippo.

14302 — A pagamento.

MUNICIPIO DI TEULADA
AVVISO D'ASTA
a termini ridotti

Il 30 maggio corr., ore 10, si terrà asta pubblica, mediante offerte segrete per collocamento lavori costruzione acquedotto, cui importo è di L. 980.819.71.

L'offerta sarà definitiva e avverrà all'aggiudicazione quand'anche vi sia un solo concorrente.

Atti visibili nella segreteria comunale ore ufficio.

Teulada, 14 maggio 1923.

Il sindaco
Addi.

14315 — A pagamento.

Società anonima veneta impianti elettrici
Sede in ASOLO (Treviso)
Capitale L. 800.000 interamente versato
Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 giugno 1923, in Torino, presso l'ufficio d'amministrazione della Società in via Confienza n. 19, alle ore 11, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio del tredicesimo esercizio sociale chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di cinque amministratori e del Collegio sindacale e retribuzione dei sindaci.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato a tutto il giorno 1° giugno 1923, nelle seguenti località:

ad Asolo, presso la Banca cooperativa popolare;

a Torino, presso l'ufficio d'amministrazione della Società, via Confienza n. 19;

a Venezia, presso la Società per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto (Cellina), Calle Goldoni.

Ove occorra una seconda convocazione essa è fissata fin d'ora per il giorno 1° luglio 1923 alla stessa ora e nel medesimo sito.

Il tempo utile per il deposito delle azioni sarà in tal caso prorogato a tutto il giorno 25 giugno, presso le località sopraindicate.

Torino, 20 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14335 — A pagamento.

Società motoagricola bolognese

Anonima per azioni
per l'esercizio ed il commercio delle macchine agricole
Capitale L. 6.000.000 interamente versato
SEDE IN BOLOGNA

Avviso di seconda convocazione

Non essendosi raggiunto il numero legale nella assemblea ordinaria indetta per il 31 marzo u. s., l'assemblea stessa non fu dichiarata valida.

Il Consiglio d'amministrazione invita pertanto nuovamente i signori azionisti alla assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno di martedì 29 maggio corrente alle ore 10 precise, alla sede in via Castiglione n. 10, in Bologna, per trattare gli oggetti di cui all'ordine del giorno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno 15 marzo 1923, n. 62, ordine del giorno che rimane immutato.

Si avverte che per l'art. 18 dello statuto stesso, la convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Bologna, 19 maggio 1923.

Il presidente
Luigi Filipetti.

Il segretario
Giuseppe Carlo Rossi.

14336 — A pagamento.

Società Motoagricola Bolognese

Anonima per azioni
Per l'esercizio ed il commercio delle macchine agricole
Capitale L. 6.000.000 — interamente versato
SEDE IN BOLOGNA

Avviso di seconda convocazione

Non essendosi raggiunto il numero legale nell'assemblea straordinaria indetta per il giorno 19 maggio 1923, l'assemblea stessa non fu dichiarata valida.

Il Consiglio di amministrazione invita pertanto nuovamente i signori azionisti all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno di martedì 29 maggio corr., alle ore 11 precise, alla sede in via Castiglione n. 10 in Bologna, per trattare gli oggetti di cui all'ordine del giorno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno tre maggio 1923, n. 104, ordine del giorno che rimane immutato.

Bologna, 19 maggio 1923.

Il presidente
Luigi Filippi.

Il segretario
Giuseppe Carlo Rossi.

14337 - A pagamento.

S. A. I. A. R.

Società anonima industrie artistiche riunite

Sede in Napoli

Capitale versato L. 500.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'amministrazione della Società in Roma, via S. Eufemia, 19, per il giorno 7 giugno 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

4. Trasferimento della sede sociale da Napoli a Roma.
5. Modifica degli articoli 2, 12, 17, 31 e 33 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'adunanza, presso le casse sociali di Napoli e di Roma.

Occorrendo la seconda convocazione, questa è fissata per il giorno 14 giugno 1923, nello stesso luogo ed ora.

Roma, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14340 — A pagamento

Società anonima cooperativa " Alba Docilia "

IN LIQUIDAZIONE IN ALBISOLA MARE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che avrà luogo in Albisola Mare nei locali dell'Albergo Vittoria del sig. Pesce Santino il giorno 10 (domenica) del prossimo giugno 1923, alle ore 10, per la prima convocazione, e alle ore 15 dello stesso giorno per l'eventuale seconda convocazione e negli stessi locali, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Deliberazione per stabilire le paghe di prestazione d'opera non ancora fissate.

li 19 maggio 1923.

Il liquidatore
rag. Rebella Orazio.

14338 — A pagamento.

Il Consiglio di amministrazione della Banca meridionale di credito ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il 9 giugno p. v. in prima convocazione e per il 10 stesso mese in seconda convocazione, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

a) modifica allo statuto sociale.

L'art. 1 avrà la seguente aggiunzione: dopo le parole « Banca meridionale di credito » le altre agricola commerciale-industriale ».

L'art. 5 alla parola « 300.000 » si sostituiranno le parole « 10.000.000 » resta soppressa la parola « 600 » e alla parola « 500 » viene sostituita la parola « 100 ».

Il resto del suddetto articolo resta così modificato:

« Le azioni saranno emesse in serie ciascuna per l'importo di lire un milione con semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni ulteriore aumento deve essere deliberato dall'assemblea generale dei soci. »

All'art. 15 si aggiungerà: « è nullo il voto dell'azionista che nella singola deliberazione di cui si tratta si trovi in diretta opposizione di interessi con la Società, o se per sè o per il suo rappresentato, quando tale opposizione di interessi sia provata ».

All'art. 20 deve deve seguire l'art. 21 così concepito: « I corrispettivi di qualunque natura diretti od indiretti dovuti agli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci se non previsti dallo statuto » L'ammontare complessivo degli stipendi e delle compartecipazioni agli utili assegnati agli amministratori deve essere ripartito tra i medesimi in ragione delle rispettive presenze alle sedute dei Consigli e dei Comitati ». Avvenendo variazioni nel capitale sociale, le indennità agli amministratori in aumento o in diminuzione dovranno essere sottoposte a nuova deliberazione.

L'art. 27 diventa 28 e resta così modificato: « il Comitato esecutivo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti da eleggersi dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno nella riunione in cui si procede alla nomina del presidente o del vice presidente ».

« Il direttore generale se richiesto interviene alle adunanze del detto Comitato con voto consultivo. In sua assenza viene sostituito dal funzionario più elevato in grado ».

L'art. 28 diventa 29 e resta così modificato: « al Comitato esecutivo oltre le attribuzioni conferitegli e dell'assemblea e dal Consiglio di amministrazione spettano i seguenti incarichi:

a) L'esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio dell'assemblea.

b) La gestione di tutti gli affari correnti.

c) La sorveglianza su tutto l'andamento della Banca e degli Istituti dipendenti.

d) La nomina, la revoca, le attribuzioni e le retribuzioni di tutti i funzionari ed impiegati anche se retribuiti con partecipazione agli utili sociali.

e) Il regolamento di ogni atto e di ogni operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa di depositi e prestiti presso gli Istituti di emissione, le altre Banche e le Amministrazioni pubbliche e private.

f) La determinazione dei tassi minimi dei depositi e dei conti correnti passivi e dei termini di preavviso dei relevamenti la fissazione delle provvigioni massime da corrispondere per i titoli a prestito.

g) Il regolamento dei fidi che dovranno essere sempre garantiti da effetti in doppio bollo escludendo i fidi allo scoperto.

h) La scelta dei titoli per l'impiego delle riserve e gestione delle medesime.

i) La revisione generale di tutti i castelletti da eseguirsi almeno una volta all'anno.

l) L'esame e l'approvazione delle situazioni mensili e le proposte di bilancio.

m) Gli investimenti mobiliari, le partecipazioni in altre aziende sempre nei limiti del capitale azionario escluso la riserva.

n) La compilazione del regolamento interno della Banca e del regolamento per le filiali.

o) La determinazione degli orari di ufficio.

p) Il consenso senza speciale autorizzazione del Consiglio di amministrazione per la cancellazione di ipoteche, la restituzione dei pegni e di cauzione e la surroga dei terzi in queste garanzie quando il credito della Banca garantito con la ipoteca, con pegno e con la cauzione sia stato in precedenza o venga nell'atto del con[t]o integralmente estinto.

q) L'autorizzazione a promuovere giudizi ed a resistere a quelli promossi contro la Banca salvo a riferirne al Consiglio nella prossima tornata.

r) Il potere di conferire mandato alle liti a procuratori ed avvocati non escluso il mandato speciale per ricorrere in cassazione o per resistere a ricorsi davanti ad altre autorità per cui sia richiesta procura speciale da rilasciarsi sempre dal presidente del Consiglio di amministrazione.

s) Infine tutto ciò che può riguardare lo sviluppo della vita morale ed economica della Banca.

L'art. 21 diventa 22 e dalla parola « 11 » è sostituita la parola « 15 » ed alle parole « un anno » sono sostituite le parole « tre anni ».

Aggiungere il seguente art. 30: « Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono segretissime e devono essere adottate a maggioranza di voti.

Il più anziano di età assume la presidenza di detto Comitato.

Aggiungere il seguente art. 31: « In caso di impedimento di assenza di uno dei suoi componenti titolari viene sostituito dal supplente più anziano di età e per la prima volta e successivamente per turno ».

Aggiungere il seguente art. 32: « Il Comitato deve riunirsi almeno due volte la settimana ».

L'art. 29 diventa 33.

L'art. 30 diventa 34 ed alle parole « art. 36 » vengano sostituite le parole « articolo » e resta soppresso tutto il capoverso delle parole « Consiglio di amministrazione ».

Aggiungere il seguente articolo 35: « E' fatto divieto agli amministratori e al direttore generale di partecipare in qualsiasi modo alla gestione di qualsiasi altro Istituto di Credito ed affini estranei alla Banca, salvo casi speciali da determinarsi dal Consiglio di amministrazione ».

Aggiungere il seguente art. 36: « Direttore generale — Il direttore generale è il capo di tutto il personale della Banca e se chiamato può funzionare da segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Egli ha l'obbligo di regolare e mantenere la disciplina dei suoi dipendenti e di eseguire tutte le deliberazioni della assemblea del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Deve inoltre:

a) Dirigere tutti i servizi interni e delle filiali, controllare la tenuta dei registri; preparare e firmare le corrispondenze in unione di altro amministratore o di altri funzionari autorizzati alla firma; controllare gli stati di contabilità: verificare saltuariamente da solo o in compagnia di un componente del Comitato esecutivo, il numerario, gli effetti e quanto altro esistente in Cassa sia presso la sede centrale che presso le dipendenti; firmare le situazioni mensili ed il bilancio; preparare infine tutte le pratiche del Consiglio e del Comitato esecutivo fornendo tutte le notizie necessarie per dare un giudizio esatto su quanto viene sottoposto all'esame di tali organi.

In assenza del direttore generale ne assume temporaneamente le attribuzioni il funzionario più elevato in grado ».

L'art. 31 diventa art. 37; il 32 diventa 38; il 33 diventa 39; il 34 diventa 40; il 35 diventa 41; il 36 diventa 42 e resta così modificato « accettato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

a) a fondo di riserva ordinaria una quota non inferiore al 5 % a norma dell'art. 182 del Codice di commercio;

b) al fondo di riserva straordinario una quota non inferiore al 5 %;

c) al Consiglio di amministrazione compreso in esso il Comitato esecutivo una quota in proporzione del 15 %;

d) al Comitato esecutivo compreso in esso il direttore generale una quota in proporzione del 15 %;

e) il 60 % agli azionisti.

L'art. 37 diventa 43 — l'art. 38 diventa 44 — l'art. 39 diventa 45 — l'art. 40 diventa 46, aggiungere infine il seguente art. 47 « un apposito regolamento determinerà il funzionamento della Banca sia nei rapporti interni sia nei rapporti del pubblico ».

Ogni azionista per prender parte all'assemblea dovrà depositare le azioni nella sede della Banca almeno 5 giorni prima a norma dell'art. 15 dello statuto.

Il presidente
Visconti.

14312 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Verona

Avviso d'asta ad unico incanto

Nel giorno 14 giugno 1923, ad ore 9, negli uffici della Deputazione provinciale di Verona, innanzi al sottoscritto o ad un suo delegato, si addiverrà all'appalto definitivo della fornitura della ghiaia occorrente alle strade provinciali e consorziale dal 1° agosto 1923 al 31 marzo 1924.

L'assuntore ha anche obbligo di provvedere durante il detto periodo di tempo allo sgombero della neve caduta sulle strade per le quali ha assunto obbligo di fornire la ghiaia.

L'appalto seguirà in conformità e per gli importi del seguente elenco:

1. Strada Bevilacqua.
   Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 600.
   Importo della fornitura L. 17.400
   Cauzione provvisoria L. 800.
   Cauzione definitiva L. 1700.
   Spese di contratto L. 400.
2. Strada Bresciana.
   Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 750.
   Importo della fornitura L. 14.400.
   Cauzione provvisoria L. 700.
   Cauzione definitiva L. 1400.
   Spese di contratto L. 350.
3. Strada Legnaghese destra.
   Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 2130.
   Importo della fornitura L. 46.100.
   Cauzione provvisoria L. 2000.
   Cauzione definitiva L. 4600.
   Spese di contratto L. 1000.

4. Strada Legnaghese sinistra.
Quantità di ghiaia pro ista nella fornitura mc. 500.
Importo della fornitura L. 10.500.
Cauzione provv sor a L. 500.
Cauzione efinitiva L. 1000.
Spese di contratto L. 250.
5. Stra la Mantovana alta.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 600.
Importo della fornitura L. 9000.
Cauzione provvisoria L. 400.
Cauzione definitiva L. 900.
Spe.e di contratto L. 200.
6. Strada Mantovana bassa.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 700.
Importo della fornitura L. 18.700.
Cauzione provvisoria L. 900.
Cauzione defin tiva L. 1800.
Spese di contratto L. 450.
7. Strada Gardesana.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 500.
Importo della fornitura L. 10.000.
Cauzione provvisor.a L. 500.
Cauzione definitiva L. 1000.
Spese di contratto L. 250.
8. Strada Padovana.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc 850.
Importo della fornitura L. 22.400.
Cauzione provv soria L. 1000.
Cauzione definit va L. 2200.
Spese di contratto L. 500.
9. Strada Romana.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 2600.
Importo della fornitura L. 39.400.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Cauzione defin tiva L. 3900.
Spese di contratto L. 800.
10. Strada Rovigina.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 1200.
Importo della fornitura L. 33.600.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Cauzione definitiva L. 3300.
Spese di contratto L. 800.
11. Strada Trentina.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 1300.
Importo della fornitura L. 16.975.
Cauzione provvisoria L. 800.
Cauzione definitiva L. 1700.
Spese di contratto L. 400.
12. Strada Vicentina.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 2450.
Importo della fornitura L. 29.950.
Cauzione provvisoria L. 1300.
Cauzione definitiva L. 2900.
Spese di contratto L. 700.
13. Strada Consorziale Alp.
Quantità di ghiaia prevista nella fornitura mc. 650.
Importo della fornitura L. 16.900.
Cauzione provvisoria L. 800.
Cauzione definitiva L. 1700.
Spese di contratto L. 400.

I capitolati tecnici che regolano gli appalti delle singole strade sono visibili nella segreteria durante l'orario di ufficio in tutti i giorni non festivi.

Le strade verranno messe all'asta separatamente una dopo l'altra, secondo il regolamento generale sulla contabilità di Stato, col metodo indicato dall'art. 87, lettera a) e dall'art. 90, ossia mediante off rte segrete in carta da bollo da L. 2, da presentarsi personalmente all'autorità che presiede all'asta, o da spedirsi col mezzo della posta in tempo utile alla stessa autorità, corredate dai depositi e dai documenti prescritti dal capitolato.

I concorrenti per essere ammessi all'asta devono consegnare alla segreteria della Deputazione almeno tre giorni prima di quello sovrindicato per l'asta stessa:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi;

b) un certificato di idoneità ad eseguire simili appalti e forniture, rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ne eseguì per conto proprio o ne diresse per conto per conto altrui;

c) una dichiarazione di conoscere le strade e le loro particolari condizioni influenti sui prezzi delle forniture.

Le Cooperative di produzione e lavoro possono concorrere all'asta col mezzo dei loro presidenti o dei legittimi rappresentanti dei medesimi, ma devono nel termine di cui sopra depositare nella segreteria la prova di essere regolarmente iscritto presso la R. Prefettura e la copia autentica della deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione che autorizza il presidente di adire all'asta nonchè copia dello statuto.

I presidenti delle dette Cooperative sono dispensati da presentare l att stato pe ale, ma devono invece produrre quello di idoneità del direttore tecnico.

Alle Cooperative sono accordati i privilegi consentiti dalle leggi dello Stato.

La Deputazione provinciale si riserva, esaminati i predetti documenti di escludere dall'asta i concorrenti che giudicasse non sufficientemente idonei senza alcun obbligo di esporre le ragioni della sua decisione.

I concorrenti esclusi saranno avvisati al più presto possibile prima dell'asta.

Ogni concorrente potrà a sua scelta offrire per una sola strada, o per più, o per tutte, ma nel secondo e nel terzo caso dovrà presentare una scheda apposita per ciascuna strada scrivendo i ribassi in cifre e in tutte lettere.

I ribassi dovranno poi farsi in misura percentuale sull'importo complessivo annuale di ciascuna strada.

Si procederà subito ad aggiudicazione anche se vi fosse un solo concorrente purchè l'offerta di questo non sia inferiore al minimo ribasso segnato in apposita scheda dal presidente dell'asta.

I depositi provvisori per essere ammessi all'asta sono quelli sovraindicati nell'elenco per ciascuna strada.

Essi dovranno farsi in denaro o in rendita del debito pubblico dello Stato, se al momento dell'asta nelle mani del presidente, se prima dell'asta, in una tesoreria governativa od alla ricevitoria provinciale, e in questi casi si dovrà produrre la quietanza del tesoriere o del ricevitore per comprovare l'esistenza.

Gli aggiudicatari dovranno entro otto giorni dalla data dell'asta versare la differenza fra il deposito provvisorio e quello definitivo in conformità dell'elenco, e depositare subito alla segreteria della Deputazione l'importo delle spese d'asta e di contratto indicato per ciascuna strada nell'elenco stesso.

I depositi provvisori degli altri concorrenti che avranno preso parte all'asta saranno restituiti subito.

Verona, 11 maggio 1923.

Il presidente della Commissione Reale
De Stefanis.

14296 — A pagamento.

Cassa provinciale di credito agrario Cagliari

AVVISO D'ASTA

per la vendita della foresta ex ademprivile « Monti Arbus » in comune di Seui

Il giorno 16 giugno 1923, alle ore 10 ant., nella sede di questa Cassa in Cagliari, via Torino, n. 10, piano primo, avanti il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa, o chi per esso, si terrà un pubblico incanto, giusta la legge di contabilità generale dello Stato, per la vendita della foresta exademprivile « Monti Arbus », « Piras Montarbu », « Tonneri » (bosco di leccio, sottobosco di fillirea, corbezzolo e scopa e pascolo cespugliato) in agro del comune di Seui, distinta in catasto col numero di mappa 5 parte con l'estensione di ettari 1791,42,98 e col reddito di L. 4478.57. Confina a nord con una spezzata che partendo

dal punto « Is Porciddas » e passando per il punto « Arg ola de Antoni Coccu » raggiunge la strada di Lanusei all'incrocio con la strada di « Pirastu trottu » e quindi da questa strada fino all'incontro della strada « Sa ceraxia ». Ad est della strada « Sa ceraxia » dalla masseria del « Rio Piras » sino a 400 metri circa a valle del punto denominato « Bau Intra Flum ni » dalla schiena del monte « Per la Arrubiu » e dal ciglione roccioso che segna il confine intercomunale Seui-Ussassai.

A sud dalla linea spezzata che partendo da detto ciglione e passando per i punti « Bruncu s'Armidda », « Pitzu s'Ergioni », « Conca Terras mala », « Cuili Riu Arrus o Serra Ula » raggiunge il punto « Genna Acca » e quindi il ciglione roccioso che da « Genna Acca » va ai punti « Pranu de Tilioni » e « Pizzu is Medduris.

Ad ovest dalla linea di roccie che da « Pizzu is Med luris » arriva al punto « Funtana Indorara » dal « Ri Canale » fino a « Scala sa Marza » da questo punto in linea retta a « Bruncu de Susu de Tintiglioni » da « Serra de Tintiglioni » fino al punto « Is Porciddas ».

a) L'asta seguirà col metodo della candela vergine sul prezzo di base stabilito dalla perizia il lire 1.433.787.

b) Per essere ammessi all'incanto occorre versare nella Cassa dell'Amministrazione un deposito di due decimi del prezzo di base, di cui un decimo rimarrà a garanzia degli obblighi dipendenti dal deliberamento, ed un decimo costituirà il fondo per tutte le spese occorse ed occorrende di perizia dell'immobile, di asta e di contratto, che saranno a carico del deliberatario. Salvo qualunque aumento in corso di gara e finale liquidazione.

c) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100 e non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno offerte almeno di due concorrenti.

d) L'aggiudicazione diventerà definitiva se entro venti giorni da essa, e non più tardi delle ore 12 del ventesimo giorno non festivo, non saranno pervenute all'Amministrazione della cassa, offerte in aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo, accompagnate dal deposito di due decimi del prezzo di aggiudicazione.

e) Non più tardi di giorni dieci dal termine più sopra stabilito, l'aggiudicatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, all'atto del quale dovrà versare il prezzo a saldo, preavvisando due giorni prima, ed in mancanza di tale pagamento la cassa, salva ogni sua altra azione, avrà facoltà di procedere a nuovo incanto per la vendita dello stabile, rimanendo devoluto a favore della cassa stessa, a titolo di penalità, il deposito effettuato dal deliberatario inadempiente.

f) La vendita viene fatta a corpo e non misura, qualunque possa essere la superficie reale dello stabile in confronto di quella indicata nei titoli e verbali di provenienza, nella perizia ed in catasto, nello stato e condizioni di fatto in cui si trova, e come dalla Cassa s'essa è posseduta od abbia diritto a possederlo in base alla consegna fatt le dal Demanio in forza della legge sui provvedimenti per la Sardegna, intendendo la Cassa di trasferire come le competono o possono competerle i suoi diritti al compratore, il quale potrà farli valere nel proprio interesse, a suo rischio e pericolo, libero bensì lo stabile da gravami ipotecari.

g) Il deliberatario, dal giorno del pagamento a saldo del prezzo da eseguirsi nei termini suindicati, farà suoi i frutti e sopporterà le imposte dello stabile, del quale dovrà immettersi in possesso a sua cura e spese.

h) Il deliberatario, per tutti gli effetti dell'aggiudicazione, del contratto e per tutte le notificazioni, dovrà eleggere domicilio in Cagliari, presso la persona od ufficio da indicare nel verbale d'incanto.

i) Gli atti relativi allo stabile in vendita (verbali di immissione in possesso, elenco di consegna alla Cassa Ademprivile, provvedimento della Giunta d'arbitri, estratto catastale, perizia), sono visibili nell'ufficio della Cassa tutti i giorni, non festivi dalle 9 alle 12, ed i concorrenti all'asta dovranno dichiarare nel verbale d'incanto di averne presa cognizione e di avere piena conoscenza dello stabile, della sua natura, cultura, ubicazione consistenza e dei diritti che, come si è detto superiormente, la Cassa intende trasferire all'acquirente ai patti suesposti.

l) Verificatosi, nel termine e nell'ora stabiliti, altra offerta in aumento col deposito prescritto di due decimi del prezzo di aggiudicazione si procederà a nuovo incanto, secondo le norme del presente avviso sulla base della ottenuta miglior offerta, ed in questo caso il deliberamento sarà definitivo quand'anche si avi un solo concorrente.

Cagliari, 30 aprile 1923.

Il direttore
Mereu.

14297 — A pagamento.

PROVINCIA DI TREVISO

Congregazione di carità di Cavaso del Tomba

Si avverte che alle ore 10 del giorno 7 giugno p. v. in questo ufficio seguirà la vendita ad asta pubblica e col metodo della candela vergine dei beni immobili in appresso indicati.

Foglio V, Cavaso, Sezione Pieve

N. 282 prato arborato ett. 0.29.82, rend. L. 13,68.
N. 283 seminativo arborato ett. 1.33 93, rend. L 54,81.
N. 483 fabbricato rurale ett 0.01.78.
N. 484 prato erborato ett. 0,50 42, rend. L. 28,86.
N. 281 fabbricato rurale ett. 0.01.43.

Totale ett. 2.17.14.
Rendita totale L. 91,35.

Dato d'asta L. 80 000.
Deposito a garanzia e spese L. 16.000.

Le offerte in aumento non saranno inferiori a L. 200.

Con altro avviso sarà reso noto il giorno della scadenza dei fatali.

Per le altre condizioni chiedere informazioni a questo ufficio

Cavaso del Tomba, 8 maggio 1923.

Il presidente
Annibale Damini.

14272 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di fondo rurale

Giovedì 7 giugno pross. ven., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare il podere « Curia di Sopra » in Carzeto di Soragna, dell'estensione complessiva di ettari 6.20.38, pari a biolche 20 e 13/100 sulla messa a prezzo di L. 89.250.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 10.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 500 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia una sola offerta e sarà definitiva.

L'aggiudicatario, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo, n. 15, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 17 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14326 — A pagamento.

Congrega di carità di Arpino

Avviso d'asta di 2° incanto

Si rende noto

che il giorno 26 di giugno 1923, alle ore 9 colla continuazione, nella casa comunale di Casalvieri, coll'assistenza di un rappresentante della Congrega di carità e dinanzi al sottoscritto notaio,

residente in Casalvieri, si procederà all'asta pubblica col metodo della candela vergine per la vendita dei seguenti stabili, in dieci distinti lotti, del complessivo valore di L. 310000 posti nel comune di Vicalvi ed andati deserti nella subasta dell'11 aprile u. s.:

Lotto A — Fondo Pioppo o Casetta, esteso circa are 57,30.
Prezzo base L. 31.200.
Lotto B — Id. id., id. are 29,90.
Prezzo base L. 16.000.
Lotto C — Id. id. id. are 56,87.
Prezzo base L. 30.800.
Lotto D — Id. id., con aia, viale e casa colonica, esteso circa ett. 1.18,48.
Prezzo base L. 65.000.
Lotto E — Fondo Pioppo o Casetta, esteso circa are 92,40.
Prezzo base L. 47.000.
Lotto G — Fondo Pioppo o Casetta o Frassineto, esteso circa are 96,54.
Prezzo base L. 34.000.
Lotto M — Fondo Campo Ranieri o Granieri, esteso circa are 60,13
Prezzo base L. 25.000.
Lotto N — Id. id., id. are 77,60.
Prezzo base L. 35.000.
Lotto O — Id. id., 7/,60.
Prezzo base L. 35.000.
Lotto P — Id. id., id. are 50,40.
Prezzo base L. 21.000.

I suddetti lotti sono riportati in catasto rustico di Vicalvi in testa a Jacobelli Gregorio fu Giuseppe, art. 706, sez. A. 170, 283, 285, 286, 319, 321 e 321.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del dì 16 luglio 1923.

La relativa perizia con tutti gli altri atti inerenti sono visibili nell'ufficio del sottoscritto notaio.

Arpino, 15 maggio 1923.

Il notaio delegato
cav. B. Panetta.

14301 — A pagamento.

Regia Delegazione per l'Amministrazione Palatina
Bari

Si RENDE NOTO

che il giorno 6 giugno 1923, alle ore 9, nell'ufficio della vice delegazione di Montesantangelo posto in Via R. Basilica, n. 127, innanzi al Regio delegato, o a chi per lui, con l'intervento di Regio notaio si venderà all'asta pubblica a corpo e non a misura e nello stato di fatto in cui si trova il seguente fondo rustico sito nel tenimento del Comune suddetto alla contrada Mattinata e di portinenza di quel R. Capitolo Palatino:

Lotto unico.

Fondo rustico denominato « Fichidindia » di natura seminativo, oliveto ed erbifero, con suoli edificatori lungo la rotabile Monte-Mattinata, con casa rurale di un vano superiore e due pianterreno, cisterna, grotta e ovile, della estensione approssimativa di ettari 17,02,37 confinante con strada Monte-Mattinata-eredi di Prencipe Michele, eredi di Bisceglie Lorenzo e rotabile Mattinata-Manfredonia.

In catasto art. 339 sez. A, nn. 859, 860, 861 e 862, con l'imponibile di L. 633,16, e casa rurale al numero di mappa DLXXII-2 con l'imponibile di L. 33.75.

Base d'asta L. 221.000.

Gli attuali affittuari, giusta la dichiarazione resa innanzi al notaio signor Antonio Gatta, rilasceranno subito agli acquirenti i terreni edificatori mentre il fondo rustico coltivabile sarà rilasciato al termine dell'anno agrario in corso.

La vendita dello stabile suddetto s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel bando di vendita visibile presso il suddetto ufficio di vice-delegazione, ed al quale il sottoscritto si riporta.

Bari, 14 maggio 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

14321 — A pagamento.

Congregazione di carità di Torremaggiore

AVVISO D'ASTA
per primo incanto

In esecuzione dell'ordinanza dell'on. G. P. A. emessa nella seduta del 15 marzo 1923,

Si rende noto

che addì 11 del prossimo mese di giugno, alle ore 9 antimeridiane nell'ufficio di segreteria di questa Congregazione di carità, sito nel così detto Palazzo Nuovo del Principe, ed innanzi al sig. Presidente della Congregazione stessa o chi per lui, avrà luogo il primo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per l'affitto del podere chiamato « Santa Maria », in agro di Sansevero, e precisamente degli appezzamenti n. 3 e n. 5 della pianta planimetrica, denominati il primo Mezzana, della estensione di ettari 5.33,07, pari a versure 47 e passi 18, il secondo denominato Pezza Grande, della estensione di ettari 51,27,29, pari a versure 41 e passi 32 i quali due appezzamenti furono assegnati a questo asilo d'infanzia « Principe Michele De Sangro », in seguito al compromesso di quotizzazione del 29 giugno 1918.

L'affitto avrà la durata di anni 6 consecutivi a cominciare dal 15 agosto 1923, per terminare al 15 agosto 1929.

L'asta sarà aperta sul prezzo di base di L. 20.030 di estaglio all'anno, da pagarsi presso la tesoreria di questa Congrega in moneta confante a corso legale.

Durante la gara non si potranno fare offerte inferiori a L. 200 per ogni annualità di affitto, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 n. 3074.

Gli aspiranti sono obbligati ad eseguire preventivamente presso il tesoriere della Congrega, un deposito provvisorio di L. 5000 come garanzia delle offerte.

La prima subasta sarà ritenuta deserta se non vi saranno almeno due concorrenti.

In secondo esperimento l'aggiudicazione avrà luogo anche se vi fosse un solo aspirante.

Tutti gli atti e documenti relativi al presente affitto trovansi nella segreteria di questa Congregazione di carità e sono ostensibili a chiunque dalle ore 9 alle 12 di tutti i giorni.

Le spese di registro bollo ed altre relative al contratto di fitto, andranno a carico dell'aggiudicatario e si preleveranno dal deposito provvisorio fatto presso il tesoriere, salvo conteggio finale.

Torremaggiore, 15 maggio 1923.

Per il presidente
Amitti.

Il segretario
Stelo.

14320 — A pagamento.

Congregazione di carità di Trani

Il giorno 5 luglio 1923, alle ore 11 con la continuazione, nell'ufficio della Congregazione di carità di Trani, innanzi ai presidenti della Congregazione suddetta e del Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II di Trani, con l'intervento di R. notaio, si procederà, in primo incanto, alla vendita, col metodo dell'estinzione della candela vergine, del fondo rustico in agro di Barletta, contrada Ciminarella, di ettari 17,20,90, diviso in 14 lotti.

L'asta sarà aperta sui prezzi indicati lotto per lotto nell'avviso d'asta e procederà con le norme regolamentari.

E' ammesso l'aumento di ventesimo.

Le estensioni indicate nell'avviso d'asta s'intendono accettate per esatte dai compratori.

Ogni concorrente all'asta dovrà preventivamente depositare presso il tesoriere della Congregazione di carità di Trani un decimo del prezzo per cauzione e un altro decimo per le spese.

Gli atti sono visibili presso la segreteria della suddetta Congregazione di carità.

Trani, 15 maggio 1923.

Il presidente
Antonio Calzzi

Il segretario
Calvario Lorenzo

14300 — A pagamento.

Provincia di Belluno

COMUNE DI LAMON

Avviso di vigesima
per l'appalto del dazio consumo

Si fa noto che col verbale in data 15 maggio 1923 è stato aggiudicato provvisoriamente al sig. Montuschi Domenico il servizio di riscossione del dazio consumo per il prezzo netto di L. 71.500.

Si rammenta che i fatali per le offerte di aumento non minori del ventesimo scadranno alle ore 11 del giorno 5 giugno p. v.

Restano ferme tutte le condizioni di cui nel manifesto pubblicato il 10 aprile 1923.

Lamon, 15 maggio 1923.

Il sindaco ff.
L. Paganini.

14830 — A pagamento.

Municipio di Sassari

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati per l'appalto del servizio d'innaffiamento stradale

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 corr. resa esecutoria, come da visto in data 15 corrente.

SI RENDE NOTO

che il giorno 30 corrente, alle ore 11, dinanzi al sindaco o chi per lui, si procederà all'appalto del servizio d'innaffiamento stradale e servizi sussidiari.

L'appalto avrà la durata di 5 anni e seguirà per pubblica gara e per estinzione di candele osservate le norme contenute nell'art. 89 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'asta sarà aperta in base al prezzo di L. 32.000 annue da pagarsi in rate mensili posticipate di L. 15.000 più una rata di lire 14.000 da pagarsi nel mese di settembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

Gli offerenti debbono effettuare il preventivo deposito di lire 3000 in garanzia dell'offerta e per le spese contrattuali che saranno tutte a carico dello aggiudicatario.

Dovranno inoltre versare una cauzione definitiva di L. 15.000.

Il capitolato e le altre carte che regolano il presente appalto sono visibili nella segreteria del Comune nei giorni ed ore di ufficio.

Sassari, 17 maggio 1923.

Il sindaco
Comoliani.

Il segretario
Vasta.

14314 — A pagamento.

Municipio di Auronzo

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per vendita di legname da commercio del bosco di Livinai di Villapiccola

Nel giorno di lunedì 28 maggio, dalle ore 10 alle 11 antimeridiane, dinanzi al sindaco, od a chi per esso, sarà tenuto in questo Municipio un pubblico esperimento d'asta a schede segrete e ad unico incanto per la vendita, salvo misurazione e consegna, dei prodotti mercantili in taglie e cime ricavati dal taglio di n. 500 piante di abete del bosco di Lavinai di proprietà della frazione di Villapiccola, già approntati per il segno in località prossima al paese ed a portata di carro.

Detta merce avente una massa legnosa complessiva di mc. 707 viene venduta in aumento del prezzo unitario di L. 75 il mc. al netto delle spese di taglio, fattura, trasporto, le quali valutate in L. 27 al mc. dovranno essere direttamente pagate all'acquirente alla ditta che ebbe ad eseguire il lavoro.

L'aggiudicazione sarà definitiva anche con un solo offerente, purchè l'offerta sia incondizionata od almeno pari al dato sopra stabilito.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare la bolletta esattoriale comprovante il deposito cauzionale di lire 7300; solo in via eccezionale tale deposito potrà esser fatto a mani di chi presiede l'incanto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare al segretario comunale l'importo di L. 2000 per le spese d'asta e contratto salvo rendiconto e conguaglio.

Il prezzo della merce, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione dovrà essere pagato in Cassa comunale in una sola rata prima che abbiano inizio le operazioni di segno, ed a consegna ultimata sarà effettuato il conguaglio a saldo.

Contemporaneamente la Ditta acquirente dovrà pure soddisfare il pagamento delle lavoranzie.

La vendita seguirà con le norme stabilite dalla deliberazione di urgenza della Giunta in data 7 aprile 1923, n. 360, e dal quaderno d'oneri forestale 4 febbraio 1922, visibili in questo Municipio nelle ore d'ufficio.

Auronzo, 16 maggio 1923.

Per il sindaco
G. Larese.

14316 — A pagamento.

PROVINCIA DI MODENA

Comune di S. Cesario sul Panaro

AVVISO SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA
a termini abbreviati

Caduto deserto l'incanto notificato con avviso del 9 maggio corren e per l'appalto di costruzione di un fabbricato scolastico con alloggio in località Alto Là

SI RENDE NOTO

che nel giorno 26 maggio corr., alle ore 9, nell'ufficio comunale di S. Cesario si terrà dinanzi al sindaco, o chi per esso, un secondo esperimento, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra richiamato.

Si addiverrà all'aggiudicazione anche in confronto di un solo concorrente.

I fatali pel ribasso del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 4 giugno 1923.

San Cesario sul Panaro, addì 17 maggio 1923.

Il segretario comunale.
Vasco Ruggeri.

Visto Per il sindaco
Sereni Gelindo.

14317 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

per vendita di stabili
di ragione della Anonima cooperativa di consumo «Avanti» di Croce S. Spirito

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 giugno p. v., alle ore 9, nei locali della Società cooperativa in Croce S. Spirito, comune di Castelvetro Piacentino n. 49, avanti ai sottoscritti liquidatori ed a mezzo di notaio, si procederà a pubblico incanto col sistema della candela vergine a sensi delle vigenti disposizioni in materia, della vendita di un corpo di fabbricati ad uso osteria, uffici, industrie, teatro, magazzeni ed altro, con rustici e terreno annesso in parte di recente costruzione e non censito, posti in Croce S. Spirito in catasto del comune di Castelvetro Piacentino, il fabbricato al foglio 672 n. 49-bis, parcelle 842-C, 855-C, colla rendita di L. 615, ed il terreno al foglio 1042 sez. B, parcella 856-C, di are 34 e centiare 75, colla rendita di L. 29,81.

L'asta sarà aperta sulla messa a prezzo di L. 250 mila e sarà aggiudicata definitivamente all'ultimo migliore offerente osservando che la deliberazione non potrà avere luogo se non presenti almeno due offerenti.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non avrà fatto preventivo

deposito di chi presiederà all'asta, della somma di L. 30.000 a garanzia delle spese d'asta salvo liquidazione.

Il capitolato dei patti e condizioni della vendita è visibile, ogni giorno negli uffici dell'Amministrazione della cooperativa in Croce S. Spirito n. 49, dalle ore 9, alle ore 16.

Castelvetro Piacentino, 15 maggio 1923.

Burgazzi Cesare.
Giuseppe Sozzi.
rag. Averaldo Gandolfi.
Soldi Giuseppe.
Boschi Primo.
Bricchi Primo.

14275 — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 11 giugno p. v., alle ore 9, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento d'asta, per la vendita del

Taglio della legna cedua di faggio da utilizzarsi nella zona incendiata e di n. 2300 piante di faggio ed ontano scelte nella prima sezione « Montescuro » del bosco Montagna di proprietà demeniale promiscua dei Comuni di Vallo della Lucania, Novi Velia, Ceraso e Cannalonga

La vendita si farà giusta il verbale di assegnazione a taglio della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazioni dei Comuni interessati in aumento del prezzo di L. 149.322.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 200 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui all'incanto prendano parte almeno due concorrenti.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in un solo lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma soprindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname
5. Certificato d'identità da presentarsi a richiesta del sottoscritto.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare un fideiussore ed un approbatore e prestare una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in 2 rate uguali: la prima metà prima d'iniziare il taglio; la seconda prima di cominciare il taglio della seconda metà della sezione.

Termine pel taglio e sgombro: mesi trenta dalla licenza di taglio.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 4000 in conto corrente della Prefettura, salvo, occorrendo, deposito suppletivo per verifiche ed operazioni forestali.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne conseguе saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la prestazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante idoneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 14 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

14327 — A credito

R. Prefettura di Piacenza

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari nella provincia di Piacenza durante il triennio 1923-926

Si rende noto

che alle ore 10 del giorno di mercoledì 6 giugno 1923, in questa Prefettura, alla presenza del signor prefetto, o di chi per esso, si procederà all'esperimento d'asta per l'appalto ad unico e definitivo incanto, del servizio summenzionato in base ai capitoli d'oneri formati dal Ministero dell'interno in data 18 febbraio 1910, tenuto calcolo, per la valutazione delle distanze, della tavola poliometrica compilata dall'Ufficio del Genio civile in data 20 febbraio 1915 ed aggiornata.

Detti capitoli e tavola saranno visibili in questa Prefettura tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

AVVERTENZE

1. L'appalto avrà la durata di un triennio dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926.

2. L'incanto avrà luogo col metodo della scheda segreta in conformità delle norme prescritte dagli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento di contabilità dello Stato e sotto l'osservanza delle condizioni portate dal detto capitolato 18 febbraio 1910 e dalla tavola poliometrica delle distanze, corrispondente allo stato attuale della viabilità della Provincia.

3. L'asta sarà esperimentata sulla base del compenso, a forfait, di L. 25.000 annue.

4. Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata da L. 2,40 e rimesse in piego chiuso all'autorità che presiede l'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta presentando a parte la ricevuta del deposito provvisorio.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà definitiva e verrà fatta a favore del miglior offerente ed avrà luogo anche nel caso che vi sia un solo offerente, purchè l'offerta risulti almeno eguale al prezzo come sopra stabilito a base d'asta.

5. I concorrenti dovranno comprovare, mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio, di essere forniti dei mezzi necessari a condurre lodevolmente l'impresa, e presentare il certificato di moralità e quello di penalità, di data entrambi non anteriore a 4 mesi.

6. Gli aspiranti dovranno pure, prima dell'apertura dell'asta, eseguire presso una tesoreria provinciale del Regno un deposito di L. 1800 a garanzia delle offerte.

7. Il deliberatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto somministrare una cauzione corrispondente al ventesimo del valore dell'appalto in base al prezzo di aggiudicazione in danaro o in titoli del debito pubblico dello Stato valutati al corso medio del semestre anteriore al quale in cui ha luogo la stipulazione del contratto ed ammessi per 9/10 del loro valore di Borsa.

8. L'aggiudicatario dovrà entro 15 giorni da quello della delibera presentarsi per la stipulazione del contratto, scorsi i quali inutilmente perderà ipso facto il deposito di cui al n. 6 che sarà

ritenuto a favore dell'Amministrazione appaltante, rimanendo salvo ogni altro diritto della medesima pei danni conseguenti alla ritardata o mancata stipulazione.

9. Le spese d'asta, contratto, copie, capitoli d'oneri e qualunque altra per l'esecuzione del contratto stesso, sono a carico del deliberatario il quale in garanzia delle spese stesse depositerà la somma di L. 800.

10. L'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre in base alle decisioni del Genio civile, le necessarie correzioni in caso di possibili errori che venissero ad accertarsi nelle distanze in essa segnate e le aggiunte per quelle non previste.

11. Le richieste modello A, delle quali è cenno all'art. 28 del capitolato, si dovranno dall'impresa somministrare agli uffici, autorizzati ad emetterle, in registri a matrice.

12. Le eventuali contestazioni che durante o dopo l'appalto insorgessero fra le parti stipulanti, quando non siavi modo d'amichevole componimento, saranno risolute inappellabilmente da un perito scelto di comune accordo escluso ogni ricorso all'autorità giudiziaria.

In mancanza di accordo in detta scelta, si ricorrerà al lodo di tre arbitri nominati uno dal prefetto della Provincia, uno dal presidente del tribunale, il terzo dal presidente della Camera di commercio e prevarrà la decisione della maggioranza.

Tanto il perito che gli arbitri, non dovranno essere interessati negli appalti ai quali si riferiscono le controversie e le eventuali spese di perizia e di arbitraggio saranno a carico della parte soccombente.

Piacenza, 14 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
dott. Camillo Sgorbati.

14280 — A credito.

REGIA PREFETTURA
della provincia di Cagliari

AVVISO D'ASTA

Si fa noto che nel giorno 11 giugno 1923, alle ore 11, si terrà in questo ufficio, dinanzi al prefetto o chi per esso, un unico e definitivo incanto, per l'appalto della somministrazione allo stabilimento penale di San Bartolomeo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 inclusivamente dei viveri e combustibili sotto indicati.

L'incanto seguirà colle norme stabilite dall'art. 87, lett. *a*) e 90 comma 5 e 6 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso oltre che in cifre anche in tutte lettere.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche col concorso di un solo offerente.

L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 31 agosto 1891 visibili in questa prefettura nelle ore d'ufficio.

Generi

1. Carne di bue e manzo kg. 12000.
   Prezzo d'asta L. 7.
   Ammontare della fornitura:
   pel genere e per il lotto L. 84,000.
4. Riso di 2ª qualità kg. 000.
   Prezzo d'asta L. 2,25.
   Ammontare della fornitura pel genere L. 15750.
   Fagioli secchi kg. 6000.
   Prezzo d'asta L. 1,60.
   Ammontare della fornitura pel genere L. 9600.
   Ceci kg. 4000.
   Prezzo d'asta L. 1,40.
   Ammontare della fornitura pel genere L. 5600.
   Ammontare della fornitura per il lotto L. 30,950.
5. Pasta di 1ª qualità kg. 1400.
   Prezzo d'asta L. 2.
   Ammontare della fornitura pel genere L. 2800.
   Pasta di 2ª qualità kg. 30000.
   Prezzo d'asta L. 1,90.
   Ammontare della fornitura pel genere L. 57,000.
   Ammontare della fornitura per il lotto L. 59,800.
8. Lardo kg. 2000.
   Prezzo d'asta L. 7.
   Ammontare della fornitura:
   pel genere e per il lotto L. 14000.
9. Legna di essenza forte q.li. 2000.
   Prezzo d'asta L. 10.
   Ammontare della fornitura:
   pel genere e per il lotto L. 20000.

Cauzione provvisoria per adire all'asta: il 3 % per ogni lotto.
Cauzione definitiva: il 5 % per ogni lotto.

La quantità, descritta nell'elenco che precede, è indicata semplicemente per approssimazione e non tassativamente.

I generi da somministrarsi dovranno essere consegnati a tutte spese dell'appaltatore nel tempo, nel luogo e nel quantitativo che saranno di volta in volta significati dalla Direzione dello Stabilimento.

L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato nell'elenco precedente.

Le offerte di ribasso saranno fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo del lotto.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a farvi partito, dovranno comprovare al presidente dell'asta la loro idoneità e moralità con le norme consuete e con la produzione dei necessari documenti di data non anteriore a tre mesi debitamente legalizzati, ove occorra, ed esibire una ricevuta di una R. tesoreria provinciale constatante di avere depositato, in contanti o in biglietti di Banca aventi corso legale, o in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, per il loro valore effettivo al corso di Borsa, una somma equivalente al 3 % dell'importo del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere.

Di tale deposito sarà autorizzata la restituzione ai concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari, ed agli aggiudicatari quando abbiano prestata la cauzione definitiva.

L'appalto sarà deliberato a quello fra i concorrenti che avranno fatto il maggior ribasso sul prezzo d'asta fissato per ogni lotto.

Avvenendo l'aggiudicazione definitiva, il deliberatario dovrà entro il termine di giorni otto presentarsi in questa Prefettura per la stipulazione del contratto. ed a garanzia delle obbligazioni assunte somministrare una cauzione corrispondente al 5 per cento del montare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito pubblico dello Stato, e col deposito di titoli al portatore dello stesso debito o di altri titoli emessi o garentiti dallo Stato per il loro valore medio al corso di Borsa, del semestre luglio-dicembre 1922 ammessi per nove decimi, oppure del corrispondente capitale nella Cassa depositi e prestiti.

Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito da esso fatto, il quale cederà *ipso iure* a beneficio dell'Amministrazione.

A coloro che solo avessero fatto il deposito provvisorio in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e qualunque altra, compresa quella per gli esemplari del capitolato a stampa in numero di non meno 5 al prezzo di L. 1.25 ciascuno, sono a carico dell'aggiudicatario.

Cagliari, 8 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Senes.

14260 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MANTOVA

Si porta a conoscenza che con istanza 8 luglio 1912 e successive il signor Emilio Zampieri di Roverbella ha chiesto di usare le colaticcie delle irrigazioni Custoza, dipendenti dal canale Gardesana. per irrigare ettari 2,88,91 di terreno sul fondo Franzella in comune di Roverbella.

L'ingegnere capo
Birindelli.

13981 — A pagamento.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 11 in Migliarino (Cornacervina), il cui reddito nell'esercizio 1921-922 fu di L. 2781,35.

La rivendita è assegnata alla categoria 1ª di cui all'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina e gli impiegati civili dello Stato collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, ed ammessi al godimento delle pensione non superiore a L. 1500.

Le domande corredate dai prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico

L'intendente
Rossi.

14281 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 22 in Bondeno (Carbonarola) il cui reddito nell'esercizio 1921-922 fu di L. 1739,10.

La rivendita è assegnata alla categoria prima di cui all'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina e gli impiegati civili dello Stato collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, ed ammessi al godimento della pensione non superiore a L. 1500.

Le domande corredate documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14282 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

E' aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 25 in Portomaggiore il cui reddito nell'esercizio 1921-922 fu di L. 2218,15.

La rivendita è assegnata alla categoria prima di cui allo art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1. I militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata.

2. I militari di truppa della R. guardia di finanza, del Regio esercito e della R Marina e gl impiegati civili dello Stato collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, ed ammessi al godimento della pensione non superiore a L. 1500.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel temine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14283 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 26 in Penzale di Cento, il cui reddito nell'esercizio 1921-922 fu di L 1445.95.

La rivendita è assegnata alla categoria 1ª di cui all'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata;

2° i militari di truppa della R. guardia di Firenza, del R. esercito e della R. marina e gli impiegati civili dello Stato collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, ed ammessi al godimento della pensione non superiore a L. 1500.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14284 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa num. 5, in Massafiscaglia, il cui reddito nell'esercizio 1921-1922 fu di L. 1053,80.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda, di cui all'articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1922, num. 1650, ed al concorso possono partecipare;

1° le vedove e gli orfani di militari che godono della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per causa non dipendente da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto primo che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le domande, corredate dei prescritti documenti, debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentario di un mese dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14285 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 22 in Portomaggiore il cui reddito nell'esercizio 1921-922 fu di L. 2519.82.

La rivendita è assegnata alla categoria 2ª di cui all'articolo 5 del R. D. 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godono della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per causa non dipendente da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14286 — A credito

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 12, in Migliarino (Comacuvina), il cui reddito nell'esercizio 1921-922 fu di L. 1952,22.

La rivendita è assegnata alla categoria 2ª di cui all'art. 5 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove o gli orfani dei militari che godono della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito, e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per causa non dipendente da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le domande corredate dai prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentorio di un anno dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14287 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA

È aperto il concorso pel conferimento della rivendita di generi di privativa n. 93 in Ferrara (Misericordia) il cui reddito nell'esercizio 1921-22 fu di L. 2967 80.

La rivendita è assegnata alla categoria 2ª di cui all'art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godono della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per causa non dipendente pa fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ferrara nel termine perentorio di un anno dalla data del presente periodico.

L'intendente
Rossi.

14288 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA

AVVISO D'ASTA

Addì 25 giugno 1923, alle ore 10,30, sarà tenuto presso l'Intendenza di Genova un'asta a partiti segreti con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per l'appalto della rivendita n. 5 in Sampierdarena del reddito di L. 56.212 nell'esercizio 1921-922.

Il canone legale dovuto per il primo esercizio dell'appalto ammonta a L. 19.572.40 somma che dovrà essere elevata con offerte contenenti l'aumento fatto per ogni cento lire al suindicato canone legale.

Il deposito da effettuarsi per adire all'asta e di L. 11.243.

Più dettagliate informazioni possono desumersi dall'avviso pubblicato all'albo dell'Intendenza e del municipio di Sampierdarena.

Genova, 14 maggio 1923.

L'intendente
Fracchia

14290 — A credito.

(2ª pubblicazione)
SI NOTIFICA

che sulla istanza di Piccardo Teresa vedova Piccardo residente in Varazze, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 27 novembre 1922, rappresentata dall'avv. Edoardo Scaravaglio esercente in Savona, il tribunale di Savona con provvedimento in data 6 aprile 1923 ordinava che fossero assunte le informazioni a termini dell'art. 23 del Codice civile all'oggetto di dichiarare l'assenza di Piccardo Stefano Luigi fu Agostino già domiciliato in Varazze e da oltre dieci anni emigrato nell'America del Nord che da più di tre anni non diede notizie di se.

Savona, 13 aprile 1923.

avv. Edoardo Scaravaglio.

13102 - A credito - Art. 331-/3 C.

(2ª pubblicazione).
Estratto di sentenza di dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Cagliari con sentenza in data 6 aprile 1923, provvedendo su domanda di Usala Giuseppa fu Luigi, domiciliata in Escalaplano, dichiarò l'assenza di Pinna Efisio fu Domenico, già domiciliato in Escalaplano, ordinando che la sentenza stessa venga notificata e pubblicata a norma dell'art. 23 del Codice civile.

Estratto conforme all'originale rilasciato a richiesta dell'avvocato Riccardo Melis nell'interesse di Usala Giuseppa, ammessa a poveri con decreto 23 settembre 1921.

Cagliari, 13 aprile 1923.

Il cancelliere
Pila.

13160 - A credito. Art. 14188 817.C

ADOZIONE

Con provvedimento della prima sezione della Corte di appello di Napoli si è dichiarato farsi luogo all'adozione di Gonialdi Emma, d'ignoti, da Napoli, da parte dei coniugi Fontanella Domenico e Teresa D'Alterio, residente a Giugliano.

avv. De Carlo Agostino.

14179 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto 6 dicembre 1922, ministro giustizia accolto domanda inoltrata da Esposito Antonio fu Francesco da Marano Marchesato per il cambiamento del cognome da Esposito in Spizzirri.

Chiunque abbia interesse di fare opposizioni, può farle nel termine di 4 mesi.

Catanzaro, 5 maggio 1923.

Esposito Antonio
fu Francesco.

14224 — A pagamento.

AVVISO

La Corte di appello di Torino, con sentenza 25 aprile 1923 (registr. a Torino il 2 maggio 1923, num 5866 di bollettario, con L. 24 10, reg. a Torino il 2 maggio 1923, n. 10579/315 con L. 4), fa luogo alla adozione di Pesca Maria Giuseppa, di ignoti, nata in Torino il 18 luglio 1891, residente a Monteu Roero, nubile, per parte dei coniugi Orselli Bartolomeo Andrea fu Antonio e fu Lucia Buso, nata a Monteu Roero il 4 luglio 1865 e Marsero Giovanna fu Giuseppe e fu Sandri Lucia, nata a Monteu Roero il 7 aprile 1865, ivi residente.

avv. Massimo Barelli.

14276 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto 9 febbraio 1922, registrato in Napoli, ufficio atti giudiziari, addì 16 detto, n. 4833 la Società di appello di Napoli, 1ª sezione, dichiarò farsi luogo all'adozione dell'orfano di guerra Radice Giuseppe, nato a Boscoreale il 23 febbraio 1914 dai furono Salvatore ed Angela Aquino, da parte di Cirillo Aniello fu Andrea, domiciliato in Boscotrecase.

Napoli, 9 marzo 1923.

avv. Salvatore Uliano.

14277 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto 28 febbraio 1923 la Corte d'appello di Torino ha fatto luogo all'adozione della signorina Matteini Olga di Angelo Raffaello e della fu Eugenia Lopes-Nunes, nata il 3 marzo 1892 in Livorno (Toscana) e residente in Torino, da parte dei signori coniugi Canonica comm. Pietro fu Giulio e Olga Sormani fu Eusebio, residenti in Torino.

Torino, 5 maggio 1923.

avv. Eligio Bollino.

14278 — A pagamento.

Avviso

Il sottoscritto, per incarico di chi legalmente rappresenta le minorenni Collini Margherita, Carla e Lidia, nate in Milano rispettivamente il 31 gennaio 1914, 19 giugno 1915 e 7 ottobre 1916, ed ivi residenti, in relazione al decreto 21 marzo 1923 di S. E. il ministro guardasigilli

Rende noto

che le dette minorenni Collini Margherita, Carla e Lidia, sono state autorizzate a sensi dell'articolo 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato civile, a far eseguire la pubblicazione della domanda per ottenere la facoltà di aggiungere al proprio cognome di Collini quello di « Spanio ».

Si invita pertanto chiunque abbia interesse contra io, di fare la propria opposizione entro quattro mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministero per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 15 maggio 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

14203 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
R. tribunale civile di Biella

Ad istanza di Baietto Enrica fu Paolo di Zubiena ammessa al gratuito patrocinio con decreto 3 ottobre 1922 della Commissione presso il medesimo, esso tribunale ordinò con decreto 20 stesso ottobre che siano assunte informazioni sul presunto assente Debernardi Giuseppe fu Felice di Zubiena marito della istante.

Biella, 9 maggio 1923.

avv. Luigi Neri
proc.

14289 — A credito — Art. 256 C.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzzi, direttore — Tipografia delle Mantellate.